Conto corrente con la posta **Anno 80° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 22 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1007.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 593, concernente l'importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 593, concernente l'importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel — Rossoni — Lantini — Guarneri

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1008.

Reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le norme sul reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale stabilite col R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a coprire sino a due terzi dei posti vacanti di capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante appositi concorsi per titoli e per esami fra i giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio con il grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato, che siano provvisti di speciali requisiti morali, fisici e politici fissati nei relativi bandi di concorso e che non abbiano superato il 28° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizione di legge in vigore.

Art. 2.

Il reclutamento per coprire i due terzi dei posti vacanti, di cui al precedente articolo, avverrà mediante almeno due successivi concorsi da effettuare negli anni 1939 e 1940 in ragione di non oltre un terzo per volta delle vacanze stesse.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 4.

I concorrenti, prima di sostenere le prove di esame di cui al successivo articolo, saranno sottoposti a visita medica per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia forestale.

La non idoneità comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionali.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio sulla idoneità o meno degli aspiranti, sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati capi manipolo in servizio permanente effettivo secondo la graduatoria che fisserà la Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale che conseguiranno la nomina a capo manipolo nello stesso anno.

Pertanto la loro nomina sarà fatta con riserva di anzianità assoluta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 1009.

Modificazioni all'ordinamento sindacale delle Federazioni dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, con il quale fu disposto il riordinamento, con l'approvazione di nuovi statuti, della Confederazione fascista dei commercianti e delle Associazioni ad essa aderenti, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche degli statuti delle Associazioni stesse;

Vista la domanda in data 14 febbraio 1939, con la quale la Confederazione fascista dei commercianti ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche all'ordinamento in vigore delle Federazioni aderenti, nell'intento di adeguare l'ordinamento stesso alle attuali necessità organizzative delle categorie rappresentate;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico concesso coi Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1161, e 16 agosto 1934, n. 1384, alle seguenti Federazioni nazionali fasciste aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti:

F.N.F. dei commercianti di prodotti tessili;

F.N.F. dei commercianti di generi dell'abbigliamento;

F.N.F. dei commercianti di automotocicli ed accessori;

F.N.F. dei commercianti di oli minerali, carburanti e lubrificanti;

F.N.F. dei commercianti di cereali, legumi e foraggi;

F.N.F. dei commercianti di prodotti per l'agricoltura;

F.N.F. dei commercianti in prodotti dell'alimentazione generale;

F.N.F. dei commercianti di droghe e coloniali;

F.N.F. dei commercianti di latte e derivati;

F.N.F. dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

F.N.F. dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini;
F.N.F. dei magazzini generali;
F.N.F. degli spedizionieri.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni nazionali fasciste aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti:
F.N.F. dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento;
F.N.F. dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti;
F.N.F. dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;
F.N.F. dei grossisti dell'alimentazione;
F.N.F. dei dettaglianti dell'alimentazione;
F.N.F. dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli;
F.N.F. delle aziende di deposito e spedizione.

Art. 3.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico col precedente art. 2, secondo il testo approvato per le altre Federazioni nazionali col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1385, e modificato con successivi Nostri decreti.

Art. 4.

E' approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti artistici e dell'artigianato, della Federazione nazionale fascista degli istituti di cura privati e della Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e derivati, rispettivamente in quelle di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti artistici », di « Federazione nazionale fascista degli istituti di cura » e di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine ».

Art. 5.

In conseguenza dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, l'elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, e modificato in dipendenza di varianti apportate alle denominazioni di talune delle Associazioni stesse, resta sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 53. — MANCINI

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti

1. F.N.F. dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento.
2. F.N.F. dei commercianti di pelli, cuoi ed affini.
3. F.N.F. dei commercianti di prodotti artistici.
4. F.N.F. dei commercianti orafi, argentieri orologiai ed affini.
5. F.N.F. dei commercianti del vetro e della ceramica.
6. F.N.F. dei commercianti di legname, mobili ed affini.
7. F.N.F. dei commercianti di materiali da costruzione.
8. F.N.F. dei commercianti di ferro, metalli e macchine.
9. F.N.F. dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti.
10. F.N.F. dei commercianti di prodotti chimici.
11. F.N.F. dei commercianti di combustibili solidi.
12. F.N.F. dei commercianti del libro, della carta ed affini.
13. F.N.F. dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura.
14. F.N.F. dei grossisti dell'alimentazione.
15. F.N.F. dei dettaglianti dell'alimentazione.
16. F.N.F. dei panificatori ed affini.
17. F.N.F. dei commercianti di prodotti zootecnici.
18. F.N.F. dei commercianti di prodotti della pesca.
19. F.N.F. dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.
20. F.N.F. dei commercianti di vino e prodotti affini.
21. F.N.F. dei commercianti di olio.
22. F.N.F. degli alberghi e turismo.
23. F.N.F. degli istituti di cura.
24. F.N.F. dei pubblici esercizi.
25. F.N.F. dei rivenditori di generi di monopolio.
26. F.N.F. delle case per il commercio d'oltremare.
27. F.N.F. degli agenti e rappresentanti di commercio.
28. F.N.F. degli ausiliari del commercio.
29. F.N.F. delle aziende di deposito e spedizione.
30. F.N.F. dei dirigenti di aziende commerciali.
31. F.N.F. dei venditori ambulanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1010.
Modificazione del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, riguardante la costituzione della Scuola di guerra aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, riguardante la costituzione della scuola di guerra aerea e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1283, sulla integrazione delle vigenti norme relative alla Scuola di guerra aerea;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, è sostituito dal seguente:

« Alla Scuola di guerra aerea è assegnato il seguente personale permanente:

a) un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di comandante in 1ª;

b) un generale o colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di comandante in 2ª e direttore degli studi;

c) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, direttore del corso alti studi;

d) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di direttore dei corsi normali;

e) il personale permanente per l'inquadramento, per l'insegnamento e per i servizi, in numero fissato dal Ministero dell'aeronautica, secondo le esigenze dei vari servizi.

« Tutto il predetto personale è compreso negli organici della Regia aeronautica.

« All'insegnamento delle materie militari si provvede con personale militare, all'insegnamento delle materie non militari potrà provvedersi anche con insegnanti civili degli istituti governativi.

« Gli insegnanti militari della Regia aeronautica sono nominati con determinazione ministeriale su proposta dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

« Qualora il Ministero dell'aeronautica volesse avvalersi di insegnanti militari o civili non dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, questi potranno essere scelti tra gli ufficiali delle altre Forze armate e tra i professori di ruolo residenti a Roma, previ accordi con i Ministeri interessati.

« Agli ufficiali e professori di cui sopra, verrà conferito con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze, l'incarico dell'insegnamento ».

Art. 2.

L'art. 7 del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, è sostituito dal seguente:

« La frequenza del corso normale di cui al n. 1 dell'art. 4, è obbligatoria per tutti i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

« I corsi sono costituiti nel numero — secondo l'ordine di ruolo — stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica tenendo conto delle possibilità della Scuola di guerra aerea e della anzianità di grado degli interessati.

« In ogni anno accademico potrà avere inizio un solo corso normale ».

Art. 3.

L'art. 10 del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, è sostituito dal seguente:

« Al termine di ciascun anno accademico del corso normale avranno luogo gli esami, i risultati dei quali, unitamente alla media dei voti assegnati ad ogni ufficiale allievo durante l'anno accademico, determinano l'idoneità per la promozione al 2° anno di corso ovvero il superamento dell'intero corso normale.

« Al termine del 2° anno il Comando della scuola provvede alla assegnazione del voto finale secondo le modalità fissate dal regolamento dei corsi di cui al successivo art. 6.

« Per le materie per le quali non è stata conseguita la sufficienza, semprechè il numero di tali materie non ecceda quello di tre, è consentita una sola sessione di riparazione.

« Le sessioni di riparazione per i riprovati alla fine di ciascun anno accademico, hanno luogo prima dell'inizio del nuovo corrispondente anno accademico.

« I riprovati in più di tre materie in prima sessione, ed i riprovati nella sessione di riparazione, ripetono l'anno.

« I capitani che superano gli esami nella sessione di riparazione, vengono classificati in coda al proprio corso.

« Non è consentito ripetere più di un anno durante l'intero corso normale.

« I capitani che ripetono l'anno, vengono a far parte a tutti gli effetti del corso normale che si svolge nell'anno accademico successivo e sono classificati con questo.

« I ripetenti che sono comunque riprovati in prima sessione in più di tre materie o nella sessione di riparazione, sono dimessi definitivamente dalla Scuola.

« I capitani che per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di famiglia, non possono frequentare il corso normale, cui sono assegnati o non possono sostenere in tutto o in parte gli esami, sono ammessi al corso od alla sessione d'esami successivi e, ove conseguano l'idoneità, vengono inseriti nella graduatoria del corso che avrebbero dovuto frequentare come se il ritardo non si fosse verificato; ferme restando le norme relative all'idoneità conseguita in eventuale sessione di riparazione.

« I corsi normali ridotti ad un anno accademico, vengono a tutti gli effetti considerati corrispondenti al corso normale biennale. Pertanto, oltre al disposto dell'art. 2 del Regio decreto (data e numero del R. decreto che sostituirà il Regio decreto 28 aprile 1937-XVI, n. 1104) sono applicabili agli ufficiali partecipanti a tali corsi i disposti di cui al presente articolo ».

Art. 4.

L'art. 11 del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, è sostituito dal seguente:

« Al termine del corso alti studi non avranno luogo esami nè saranno assegnate classifiche, verrà emesso un giudizio finale tenendo conto del contributo personale dato nei singoli lavori svolti durante il corso stesso e della discussione di una tesi d'esame di fine corso da sostenere alla presenza di una Commissione composta da ufficiali generali e superiori dell'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica e della Scuola di guerra aerea.

« Tale giudizio è espresso in un dettagliato rapporto che riassume l'attività svolta, le qualità e le attitudini dimostrate da ogni ufficiale durante il corso.

« A ciascuno degli ufficiali interessati verrà data comunicazione del risultato conseguito nel corso degli studi, mediante un giudizio sintetico ».

Art. 5.

L'art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi speciali, aventi carattere consultivo, non si fa luogo a classifiche nè a graduatorie.

« Il contributo dei singoli è giudicato dal direttore del corso mediante note caratteristiche, alla stregua di una normale attività di servizio. Tali note, revisionate secondo la procedura stabilita dall'« Istruzione sulle note caratteristiche » sono sottoposte alla revisione del comandante in 1ª della Scuola nel solo caso in cui questi sia di grado superiore o più anziano del direttore del corso.

« Al termine dei corsi speciali con carattere informativo, può farsi luogo ad esami, classifica e graduatoria, a seconda di quanto verrà stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

« Al termine dei corsi speciali, di specializzazione o di istruzione si fa luogo sempre ad esami, classifica e graduatoria ».

Art. 6.

È abrogato il R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1283, sulla integrazione delle vigenti norme relative alla Scuola di guerra aerea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 giugno 1939-XVII, n. 1011.
Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, concernente i Depositi cavalli stalloni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923-I, n. 2125;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924-II, n. 966, che approva le norme per l'amministrazione ed il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, che reca disposizioni concernenti i Depositi cavalli stalloni;
Ritenuta la necessità di modificare la partecipazione della organizzazione sindacale agricola, in seno ai Consigli di amministrazione dei Depositi cavalli stalloni, in modo da renderla ancora più efficace e meglio rispondente alle necessità della produzione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2, n. 2, del R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166, recante disposizioni circa il funzionamento dei Depositi cavalli stalloni, è così modificato:

« Di tre rappresentanti dell'organizzazione sindacale agricola, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su terne di nomi, proposte rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, fra persone particolarmente competenti in ippicoltura ».

Art. 2.

Alla fine del 3° comma dell'art. 2 viene aggiunta la seguente disposizione:

« Qualora durante il triennio si renda necessario far luogo alla sostituzione di uno o più membri, di cui ai numeri 1 e 2, la nomina ha effetto fino allo scadere del triennio in corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 55. — MANCINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso alle cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media classica e magistrale della Libia

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39 e 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media classica e magistrale della Libia:

a) una cattedra di lettere italiane e latine nel liceo;
b) due cattedre di lettere latine e greche nel liceo;
c) una cattedra di filosofia, storia ed economia politica nel liceo;
d) una cattedra di matematica e fisica nel liceo-ginnasio;
e) quattro cattedre di italiano, latino, storia e geografia nel ginnasio inferiore;
f) una cattedra di lettere italiane e storia nell'Istituto magistrale superiore;
g) una cattedra di lettere latine e storia nell'Istituto magistrale superiore;
h) una cattedra di filosofia e pedagogia nell'Istituto magistrale superiore;
i) una cattedra di scienze naturali, geografia, igiene nell'Istituto magistrale superiore;
l) una cattedra di italiano, latino, storia e geografia nell'Istituto magistrale inferiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6, debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le Scuole e l'Archeologia) non oltre il 31 agosto 1939-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima dell'Africa Italiana;

3) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;
4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dai Fasci femminili;
5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimato dal podestà;
6) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7) elenco in carta libera dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere in Libia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Libia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie Scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Libia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Libia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480.

I Regi Provveditori agli studi ed i Presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa al presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(3156)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso alle cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Libia.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;

Visto il decreto Interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39 e 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi Istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Libia:

a) una cattedra di lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico superiore;
b) una cattedra di istituzioni di diritto ed economia politica nell'Istituto tecnico superiore;
c) una cattedra di lingua inglese nell'Istituto tecnico superiore;
d) otto cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nell'Istituto tecnico inferiore;
e) una cattedra di disegno nell'Istituto tecnico inferiore;
f) una cattedra di cultura generale nella scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli Istituti d'istruzione media tecnica i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6, debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le Scuole e l'Archeologia) non oltre il 31 agosto 1939-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o d'impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima dell'Africa Italiana;
3) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;
4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dai Fasci femminili;
5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimato dal podestà;
6) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7) elenco in carta libera dei documenti o titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere in Libia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Libia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie Scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Libia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Libia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480.

I Regi Provveditori agli studi ed i Presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa al presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(3157)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso alle cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto Interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39 e 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti Presidenze e cattedre vacanti nei Regi istituti d'istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana;

a) alla Presidenza dei Regi licei ginnasi di Addis Abeba, Asmara, Mogadiscio;
b) a due (2) cattedre di lettere italiane e latine nel liceo;
c) a quattro (4) cattedre di lettere greche e latine nel liceo;
d) a tre (3) cattedre di matematica e fisica nel liceo-ginnasio;
e) a una (1) cattedra di scienze naturali, chimica e geografia nel liceo;
f) a nove (9) cattedre di lingua italiana, latina, greca, storia e geografia nel ginnasio superiore;
g) a quindici (15) cattedre di lingua italiana latina storia e geografia nel ginnasio inferiore;
h) a una (1) cattedra di matematica nel ginnasio;
i) a una (1) cattedra di lingua francese nel ginnasio;
l) a una (1) cattedra di lingua inglese nel ginnasio;

Art. 2.

Al concorso per le tre Presidenze possono partecipare i presidi di ruolo di 1ª categoria (grado 6°) dei Regi istituti d'istruzione media del Regno; a quello per le cattedre, gli insegnanti di ruolo dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale del Regno. I concorrenti non debbono aver superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non debbono aver subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6, debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le Scuole e l'Archeologia) non oltre il 31 agosto 1939-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati, la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;
2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima dell'Africa Orientale Italiana;
3) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del luogo di residenza debitamente vistato;
4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dei Fasci femminili;
5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vistato dal podestà;
6) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7) elenco in carta libera dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio rispettivamente di capo di Istituto o di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle scuole dell'Africa Italiana continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile nell'Africa Orientale Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a uno stipendio e un quarto.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480.

I Regi Provveditorati agli studi ed i Presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo stampa al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(3158)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso alle cattedre vacanti negli Istituti d'istruzione media tecnica dell'Africa Orientale Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto Interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39 e 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre vacanti nei Regi Istituti tecnici dell'Africa Orientale Italiana:

a) a una (1) cattedra di lettere italiane e storia nel corso superiore;
b) a due (2) cattedre di lingua inglese nel corso superiore;
c) a una (1) cattedra di lingua tedesca nel corso superiore;
d) a una (1) cattedra di computisteria e ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane nel corso superiore;
e) a due (2) cattedre di istituzioni di diritto nel corso superiore;
f) a una (1) cattedra di costruzioni e disegno di costruzioni nel corso superiore;
g) a sei (6) cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia, cultura fascista nel corso inferiore;
h) a una (1) cattedra di matematica nel corso inferiore;
i) a una (1) cattedra di lingua francese nel corso inferiore;
l) a una (1) cattedra di disegno nel corso inferiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo degli Istituti d'istruzione media tecnica i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire a questo Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato scuole e archeologia) non oltre il 31 agosto 1939-XVII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati:

la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) certificato medico debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima dell'Africa Orientale Italiana,

3) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento o dai Fasci femminili;

5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà,

6) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle scuole dell'Africa Italiana continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile nell'Africa Orientale Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a uno stipendio e un quarto.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(3159)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a quattro posti d'ispettore scolastico per le scuole elementari delle quattro province della Libia

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;

Visto il decreto Interministeriale 14 luglio 1938-XVI, che determina il numero delle unità da adibire ai servizi scolastici dell'Africa Italiana per il biennio 1938-39 e 1939-40;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a quattro posti di ispettore scolastico per le scuole elementari delle quattro provincie della Libia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo i Regi ispettori scolastici di circoscrizione, di grado 8°.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande, in carta bollata da L. 6, indirizzate al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato scuole e archeologia), debbono essere inviate al Ministero dell'educazione nazionale, per il prescritto parere, non oltre il 31 agosto 1939-XVII

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita debitamente legalizzato;

2) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuirne il prestigio e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima dell'Africa Italiana;

3) stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza debitamente vistato;

4) certificato di iscrizione al P.N.F. rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento;

5) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autenticata di lui, vidimata dal podestà;

6) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7) elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni o quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno pervenute al Ministero dell'educazione nazionale dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3 del presente decreto e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere in Libia non meno di un quinquennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Libia l'ufficio di ispettore scolastico.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Libia, trattamento che importa oltre allo stipendio e alle indennità speciali di cui fruiscono nel Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Libia verrà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 21 novembre 1923-II, n. 2480.

I Regi Provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(3160)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.